

STATUTO

GRIGIO AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERDIANA CA VIA MANNO 12

Numero REA: CA - 200154

Codice fiscale: 02443110925

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
RACCOLTA N. 3092

Allegato "A" alla raccolta n.

STATUTO SOCIALE COOPERATIVA GRIGIO AZZURRA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con Sede nel Comune di Serdiana la Società Cooperativa denominata "GRIGIO AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Società potrà fare uso della denominazione abbreviata "G.A. Coop. Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con Delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con Delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91 non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge 381/91 nonché perseguire, attraverso le attività di cui all'art. 1 lettera B) della stessa Legge 381/91, l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'Impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai Soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla Legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di terzi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici,

gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri Enti cooperativi, altre Imprese ed Imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

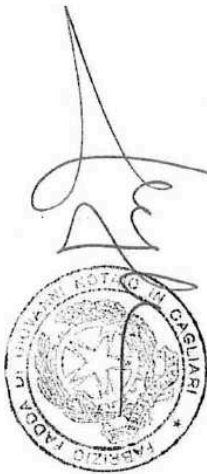
Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge 381/91:

- gestire centri di accoglienza residenziale per minori in stato di disagio psicosociale (Comunità Alloggio; Case Famiglia, etc.), atti al raggiungimento del recupero educativo ed al reinserimento nella società, favorendone la formazione e l'occupazione lavorativa;
- gestire centri di accoglienza diurna semiresidenziale, anche lungorario, per minori;
- gestire Strutture Integrate e Terapeutiche di tipo Socio Sanitario, per minori e giovani adulti;
- fornire consulenza psicologica e pedagogica; attività socio-educative finalizzate, ma non esclusivamente, alla prevenzione e al recupero del disagio giovanile; attività di recupero e prevenzione dell'abbandono scolastico e dell'uso e abuso di sostanze psicotrope;
- gestire servizi di educativa territoriale (SET);
- gestire asili nido, scuole per l'infanzia di ogni ordine e grado, nonché servizi per l'infanzia in genere come definiti e disciplinati dalla normativa vigente;
- gestire servizi di spiaggia day;
- fornire sostegni socio-educativi domiciliari all'interno di nuclei familiari in difficoltà;
- gestire centri anti violenza per donne maltrattate e servizi di mediazione familiare e penale;
- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione sociale, organizzare e promuovere gruppi di auto mutuo aiuto;
- gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da ogni forma di violenza; promuovere campagne culturali e informative per i genitori, laddove necessitino stimoli e confronti culturali e sociali;
- offrire servizi di supporto legati alla pre e post accoglienza scolastica, alla gestione di percorsi formativi alternativi, al trasporto degli alunni ed ulteriori servizi didattici, anche presso strutture scolastiche;
- fornire assistenza scolastica educativa e/o assistenziale a minori e/o portatori di handicap;
- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione, fi-

nalizzate alla prevenzione primaria;

- gestire centri e comunità terapeutiche per adulti e predisporre tutti gli interventi atti al recupero delle tossicodipendenze (alcool, droga, etc.);
- gestire sportelli di informazione e orientamento (Informagiovani);
- gestire centri di accoglienza residenziale per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, nonché servizi integrati per residenze protette, a titolo esemplificativo e non esaustivo Comunità Alloggio, Comunità Integrate, R.S.A., e nelle altre forme previste dalla normativa;
- gestire centri di accoglienza diurna semiresidenziale, anche lungorario, per anziani;
- fornire servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, minori, disabili, malati terminali e psichiatrici, nuclei familiari e cittadini in difficoltà, etc;
- gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale di anziani, di disabili psichici e/o fisici;
- gestire strutture residenziali e semiresidenziali (Istituti; Case Famiglia; etc.) per malati psichiatrici;
- promuovere laboratori per la socializzazione e lo sviluppo delle capacità artigianali e artistiche, in particolare ma non esclusivamente: pittoriche, ceramistiche, tessili, fotografiche, teatrali, decorative e scultoriche;
- fornire assistenza infermieristica, terapia riabilitativa e fisioterapia, assistenza sanitaria a carattere domiciliare e/o realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti e/o anche predisposti da Enti Pubblici o Privati;
- gestire centri di ascolto e orientamento;
- attivazione di una linea telefonica rivolta a soggetti in difficoltà (Telesoccorso);
- fornire servizi di educativa di strada;
- costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;
- gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi;
- svolgere l'opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali;
- gestire mense, centri di ristoro e di accoglienza per favorire l'inserimento lavorativo e il reinserimento sociale di persone svantaggiate;
- organizzare corsi di formazione professionale nonché stage, conferenze, seminari e convegni;
- erogazione di servizi ad Organismi, Enti, Associazioni, Cooperative aventi finalità simili;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

 successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.
Come premesso, la Cooperativa si configura come Cooperativa Sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto la stessa persegue l'integrazione sociale nella vita attiva di persone che vivono condizioni di emarginazione, dovute a difficoltà di adattamento o di inserimento sociale.
In relazione all'art. 1 lettera B) della Legge 381/91 la Cooperativa perseguirà lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 attraverso, in modo particolare ma non esclusivo:
- la fornitura di servizi di consulenza e assistenza ad utenti pubblici e privati in materia di servizi sociali, di avvio e gestione di strutture di accoglienza, di partecipazione a gare d'appalto nonché nella predisposizione di altri supporti formativi necessari alla gestione dei servizi sociali in genere;
- la fornitura di prestazioni specialistiche di personale addetto alla gestione dei servizi amministrativi e della rilevazione ed elaborazione dei dati, di prestazione di manodopera specializzata, di supporto tecnico e organizzativo, come richiesto dagli utenti a completamento ed integrazione delle forniture e dei servizi resi nell'ambito delle altre attività previste dall'Oggetto Sociale anche attraverso la prestazione dei soggetti svantaggiati;
- l'organizzazione di attività di: manutenzione di verde pubblico e lavori di giardinaggio, attività artigianali, produzione di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di: trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande presso strutture sociali ovvero nell'ambito classico della ristorazione, servizio catering o pasti d'asporto; svolgere l'opera di a-



2

nimazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreativi e culturali compresa la gestione di palestre ed impianti, servizi di lavanderia, manutenzioni edili e di impianti, lavori di manutenzione e pulizia di locali pubblici e privati; gestione di aziende agricole e di strutture agrituristiche; gestione di strutture ricettive.

La Cooperativa è anche un luogo, un'occasione e una fase di integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tal fine opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture, sia sociali sia sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, queste ultime non nei confronti del pubblico né in via prevalente, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente Oggetto Sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'Oggetto Sociale determinato dallo Statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla Legge a Cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'Oggetto Sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono assumere la qualifica di Soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare possono essere Soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alla seguenti categorie:

1. Soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere.

2. Soci lavoratori della attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

3. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla Legge

Possono altresì esser Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali. Possono infine essere Soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere Soci lavoratori coloro che partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Non possono in nessun caso essere Soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eserciti-

no in proprio Imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'Impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di Legge, è fissata in 5 (cinque) anni.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai Soci che partecipano alla relativa decisione.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'Impresa;
- e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Amministratore

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci ordinari, il Socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per i Soci cooperatori.

La Deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la Deliberazione di esclusione.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

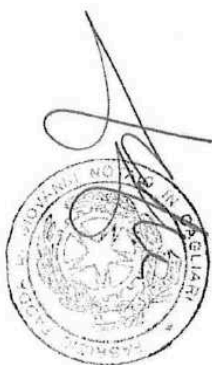
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) i requisiti tecnico-professionali posseduti, l'attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della Cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione clausole contenute negli artt. 38 e seguenti del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato



e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo non rimborsabile eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è

quello risultante dal libro Sqci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il Socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il Socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il Socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (articolo 2473 del Codice Civile), e fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa o per altri motivi espressamente indicati in apposito regolamento;

- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso dei Soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-

to della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del Socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle Deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le Deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i Soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti lesivi oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

L'esclusione con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del Socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Delibere di recesso)

Le Deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ri-

Amministratore

cevuta di ritorno o mezzo posta elettronica certificata(PEC). Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organismi, regolati dagli artt. 38 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o mezzo posta elettronica certificata(PEC) entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I Soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal Socio, comprende il solo valore nominale delle quote sottoscritte e versate. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo in quanto lo stesso viene espressamente definito non rimborsabile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del Socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del Bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del Socio, e corrispondente alle quote assegnate al Socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), f) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei dan-



ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo stabilito dall'Assemblea che approva il piano di ristrutturazione e potenziamento aziendale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con Delibera assembleare che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i Soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche Soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

L'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori rappresentati da quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

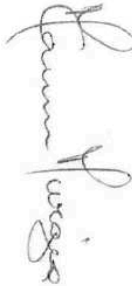
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei Soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti



ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci non cooperatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, Delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun Socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla Legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112/2017
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore,



se nominato;

e) le modificazioni dell'Atto costitutivo;

f) l'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori;

g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o Revisore legale dei conti, se nominato;

h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto;

i) l'approvazione degli eventuali Regolamenti interni;

j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;

k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 27 (Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale, unitamente all'invio nel domicilio risultante dal libro Soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun Socio a mezzo posta ordinaria o certificata o consegna a mano o altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i Soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare della quota detenuta, in base ai parametri stabiliti in apposito regolamento.

Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa Deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'Impresa.

I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale Rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

I Soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla Legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del
Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

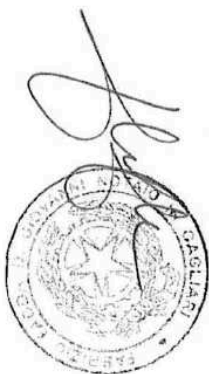
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,



gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni Socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del Codice Civile.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha altresì facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per Legge o comunque in via facolt-

tativa, nomina un Organo di controllo o un Revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.

Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del Codice Civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo Statuto e quelle relative ai rapporti tra i Soci, la Società ed i Soci e tra la Società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera di Conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari, oppure alla camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e da Sindaci o Revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa pro-

cedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra i Soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle Deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di Amministratori, Liquidatori, Sindaci e del Revisore, se nominati.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci. All'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, Liquidatore e Revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola

Luca

volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto 3, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

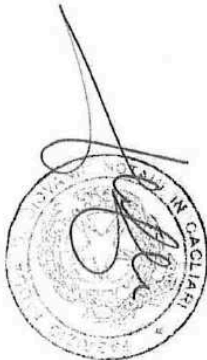
Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità)

7

delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i Soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle Società Cooperative Sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Paola Carmine Fregie

